

---

**Deliberazione n. 906 del 28/07/2014**

L. 68/99 - *Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare le linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili art. 13 L. 68/99, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto, per l'importo di Euro 5.699.512,59 è intesa come disponibilità sul capitolo n. 32007102 del Bilancio regionale 2014 correlato al capitolo di entrata 20111021;
- di dare evidenza al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale regionale: <http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it>.

**Allegato "A"**

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO  
DEI DISABILI**  
**art. 13 L. 68/99, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247.**

**1. Premessa.**

La Regione affida alle Province la concessione ed erogazione dei contributi all'assunzione previsti dal novellato art. 13 della L. 68/99;

I datori di lavoro che hanno assunto, dal 1/1/2008, disabili a tempo indeterminato stipulando con le Province convenzioni ex art. 11 o ex art. 12 bis della L. 68/99, avevano ed hanno la facoltà di chiedere l'ammissione alle agevolazioni previste dal nuovo art. 13 della suddetta legge.

Il citato art.13 comma 1 lett. a) e b) prevede come forma di agevolazione un contributo all'assunzione del disabile a tempo indeterminato calcolato sulla base del costo salariale annuo.

Per costo salariale, secondo il Regolamento comunitario n. 800/2008 -punto 15) dell'art. 2-, s'intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati che comprende:

- a) la retribuzione linda prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

S'individuano perciò come rientranti nei costi salariali:

- a) la retribuzione linda prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Tali costi salariali devono essere intesi al netto di eventuali sgravi contributivi previsti dalle vigenti leggi.

L'incentivo può essere erogato:

- nella misura massima del 60% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
- nella misura massima del 25% del costo salariale annuo se il disabile assunto a tempo indeterminato ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nel precedente punto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. d) l'agevolazione può consistere in un contributo forfetario parziale alle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Il contributo di cui all'art. 13 comma 1 lett. d) può essere cumulato con l'incentivo all'assunzione di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e anche per questo contributo deve essere stata sottoscritta la convenzione di integrazione lavorativa.

## 2. Soggetti beneficiari

- Datori di lavoro privati, anche se non soggetti all'obbligo ex L. 68/99, che abbiano effettuato assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato, attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della L. 68/99 e che presentino una riduzione della capacità lavorativa come previsto dall'art. 13 comma 1 lett. a) e b) della legge medesima. È considerata assunzione a tempo indeterminato anche la trasformazione di altre tipologie contrattuali in tempo indeterminato.

In tal caso la data di assunzione di riferimento per gli eventuali incentivi sul costo salariale è quella della trasformazione a tempo indeterminato. Per il periodo di lavoro a tempo determinato non sono erogati incentivi.

- Datori di lavoro privati che abbiano effettuato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5, lett. b) della L. 68/99, assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato con chiamata nominativa del disabile dedotto in convenzione. In tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 comma 4, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

- Per quanto riguarda i rimborsi forfetari parziali di cui all'art. 13, comma 1 lett. d) della L. 68/99 possono beneficiarne i soggetti di cui ai punti precedenti qualora il lavoratore disabile presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

## 3. Ammissione alle agevolazioni

I datori di lavoro per accedere ai contributi devono aver:

- stipulato la convenzione ai sensi dell'art. 11 e/o dell'art. 12 bis comma 5 lett. b) L. 68/99;
- presentato alla competente Provincia richiesta di ammissione alle agevolazioni
- proceduto entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato della persona disabile;

La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L. 68/99, precisati nel decreto interministeriale 27 ottobre 2011 per l'ammissibilità delle richieste di contributo, è curata dalle Province.

#### 4. Concessione delle agevolazioni

La concessione delle agevolazioni previste dall'art.13 L. 68/99 è sempre subordinata alla disponibilità delle risorse del Fondo nazionale e alla verifica della permanenza dei rapporti di lavoro.

L'entità dell'agevolaione viene determinata dalle Province sulla base della comunicazione annuale dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro, ovvero sulla base delle spese sostenute e quietanzate per il contributo previsto dalla lett. d) dell'art. 13 L. 68/99 fino ad un massimo di €. 5.000,00 al netto di IVA, previa verifica dei costi di adeguamento del posto di lavoro. Non si procederà all'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) della L. 68/99 qualora il rapporto di lavoro cessi prima del superamento del periodo di prova e nei casi in cui siano state presentate dichiarazioni mendaci in ordine al costo salariale effettivo o colpevolmente imprecise (**revoca totale**).

Si procede alla **revoca totale** o alla non liquidazione dei contributi di cui all'art. 13, comma 1 lett. d), della Legge 68/99 anche qualora il lavoratore disabile per il quale viene eseguito l'adeguamento, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o rimozione di barriere, venga licenziato entro i primi 12 mesi dall'assunzione o qualora venga accertata, dai servizi competenti, la falsificazione della documentazione allegata alla domanda, ovvero emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Se il rapporto di lavoro s'interrompe prima dei 36 (trentasei) mesi, superato il periodo di prova, si procede alla **revoca parziale** e il contributo è rideterminato sulla base dei mesi lavorati.

Le risorse assegnate alle Province saranno erogate ai beneficiari nella misura massima concedibile per legge, nell'ambito delle tre annualità e nei limiti delle risorse assegnate.

*La prima annualità*, corrispondente a un terzo del contributo concesso, dovrà essere erogata a titolo di anticipo successivamente al superamento del periodo di prova.

*La seconda e terza annualità* dovrà essere erogata a maturazione, per evitare restituzioni e permettere il preventivo controllo sulla permanenza del rapporto di lavoro.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all'art. 13 comma 1, lettera d), della Legge 68/99 sia superiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99 comunicati ai fini del riparto, l'entità dei contributi sarà determinata, in fase di concessione, attribuendo la percentuale massima, sul costo salariale annuo presunto dei tre anni di assunzione incentivata, compatibile con le disponibilità del fondo provinciale.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all'art. 13 lettera d), della Legge 68/99, sia inferiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, applicando il sistema di calcolo del precedente punto, saranno soddisfatte le richieste rientranti nell'apposita graduatoria provinciale, disciplinate nel rispetto dell'ordine delle priorità di seguito elencate:

1. assunzione di persone con disabilità di particolare gravità precedentemente impegnate in prestazioni lavorative tramite convenzioni trilaterali, con priorità per le assunzioni realizzate attraverso l'art. 12 bis Legge 68/1999;
2. assunzione di persone con disabilità intellettuale o psichica;
3. assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
4. assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

All'interno delle priorità sopra riportate sarà valido il seguente ordine di precedenza:

- A. assunzione di persone di sesso femminile con disabilità;
- B. assunzione di persone con disabilità eseguite da datori di lavoro non soggetti all'obbligo;
- C. assunzione di persone con disabilità con oltre 50 anni di età.

La concessione dei contributi da parte delle Province è subordinata alla sussistenza delle risorse Finanziarie sufficienti.

#### **5. Variazioni intervenute nel soggetto richiedente**

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi saranno concessi al nuovo soggetto per la parte residua a condizione che lo stesso abbia i requisiti che hanno dato titolo a ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto di lavoro per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo. A tal fine il soggetto subentrante presenta domanda alla Provincia di competenza corredandola di tutta la documentazione attestante l'avvenuta variazione e la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'importo erogabile non potrà comunque superare quanto richiesto dall'originario datore di lavoro.

#### **6. Cumulabilità degli incentivi**

Gli incentivi concessi a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da leggi statali o da iniziative regionali, anche per gli stessi costi, a meno che la cumulabilità non sia esclusa espressamente dalla disciplina che regola questi ulteriori contributi e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100% del costo salariale del lavoratore interessato nell'anno di occupazione sovvenzionato, come previsto dal Regolamento comunitario 800/2008.

#### **7. Erogazione delle agevolazioni**

Sulla base delle risorse del Fondo assegnato le Province, verificate le condizioni per la concessione delle agevolazioni e acquisita la richiesta di liquidazione corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro in ordine al costo effettivo salariale annuo per il disabile assunto, erogano l'agevolazione nei limiti indicati nella normativa e precisati nel presente provvedimento e comunque nei limiti delle risorse assegnate.

I datori di lavoro che hanno fatto richiesta di ammissione al contributo, dovranno comunicare alla competente Provincia l'ammontare totale del costo salariale annuo effettivamente corrisposto al lavoratore.

#### **8. Adempimenti delle Province e modalità di ripartizione delle risorse**

Le Province, per ciascuna richiesta di contributo presentata dai datori di lavoro e ritenuta ammissibile ai sensi del D.M. 27 ottobre 2011 e del presente documento assegnano un punteggio calcolato come previsto al punto 2 dell'art. 2 del D.M. 27 ottobre 2011 sopracitato.

Le Province comunicano alla Regione, su format telematico, entro il 20 febbraio di ogni anno, il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile.

Le competenti strutture regionali, come previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 27/10/2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati raccolti dalle Province.

Sulla base dei punteggi di tutte le Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali determina le risorse finanziarie da trasferire annualmente alle singole Regioni e Province Autonome.

La Regione Marche ripartisce alle Province le risorse assegnate secondo i criteri e le modalità di riparto di cui al Decreto interministeriale del 27/10/2011.

Ai fini del monitoraggio, le Province, entro il 30/09 di ciascuna annualità dovranno trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 27 ottobre 2011.

#### **9. Destinazione somme non utilizzate**

Le risorse non utilizzate da parte delle Province resteranno a disposizione delle stesse con invariato vincolo di destinazione.

#### **10. Disposizioni transitorie e finali**

Gli inserimenti lavorativi di persone disabili oggetto di agevolazione presentate dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2007 continuano a beneficiare delle fiscalizzazioni degli oneri contributivi già autorizzate dalle Province fino alla loro naturale scadenza.

Le suddette agevolazioni autorizzate sotto forma di sgravi contributivi non utilizzate dai beneficiari, così come quelle relative alla perdita dei requisiti, andranno ad implementare le quote di risorse a disposizione delle Province.

I criteri contenuti al punto 8 delle linee guida si applicano per il riparto delle risorse da trasferire alle Province delle Marche per gli anni dal 2008 al 2013.